



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Disciplinare di gara

Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 59 e 60, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento, di durata triennale, dei servizi assicurativi dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alessandro' followed by a flourish.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'm'.



INDICE

Premessa	p. 3
Sezione 1- Soggetti ammessi alla procedura di gara	p. 5
Sezione 2 - Requisiti di partecipazione	p. 9
<i>a. Requisiti di idoneità professionale</i>	p. 10
<i>b. Requisiti di capacità economico finanziaria</i>	p. 12
<i>c1. Requisiti di capacità tecniche e professionali</i>	p. 13
Sezione 3 – Modalità di presentazione delle domande e criteri di ammissibilità delle offerte	
3.1. <i>Contenuto della Busta “A – Documentazione”</i>	p. 16
<i>a. Domanda di partecipazione alla procedura di gara</i>	p. 16
<i>b. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)</i>	p. 18
<i>c. Cauzione provvisoria</i>	p. 19
<i>d. Documentazione relativa all'avvalimento</i>	p. 21
<i>e. Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l'eventuale sopralluogo per il servizio assicurativo denominato “All Risks Fabbricati”</i>	p. 23
<i>f. Attestazione di versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione</i>	p. 23
<i>g. PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPASS</i>	p. 23
<i>h. Patto di Integrità</i>	p. 24
<i>i. Documento di riconoscimento in corso di validità legale</i>	p. 24
3.2. <i>Contenuto della Busta “B – Offerta Tecnica”</i>	p. 25
3.3. <i>Contenuto della Busta “C – Offerta Economica”</i>	p. 26
3.4 <i>Soccorso Istruttorio</i>	p. 27
Sezione 4 – Procedura di aggiudicazione	p. 28
<i>Premessa</i>	p. 28
4.1. <i>Disciplina delle operazioni di gara</i>	p. 29
4.2. <i>Criterio di aggiudicazione e punteggio complessivo dell’offerta</i> ... p. 33	
4.2.1. <i>Offerta Tecnica</i>	p. 33
4.2.2. <i>Offerta Economica</i>	p. 35
4.2.3. <i>Punteggio complessivo delle offerte</i>	p. 36
4.3. <i>Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e relativo procedimento</i>	p. 36
5. <i>Altre disposizioni relative all’aggiudicazione dell’appalto</i>	p. 36
Sezione 5 – Informazioni ulteriori	p. 37
5.1. <i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	p. 37
5.2. <i>Richieste di chiarimenti</i>	p. 37
5.3. <i>Obblighi dell’aggiudicatario</i>	p. 38
5.4. <i>Cauzione definitiva</i>	p. 39
5.5 <i>Tutela giurisdizionale</i>	p. 40
5.6. <i>Comunicazioni</i>	p. 41
5.7. <i>Pubblicazione</i>	p. 42
5.8. <i>Trattamento dati</i>	p. 42
5.9. <i>Clausola Broker</i>	p. 42

Premessa:

Lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” (di seguito “**Istituto**”) ha indetto una procedura di gara aperta di rilevanza comunitaria, suddivisa in quattro “**Lotti**”, per l’affidamento dei servizi assicurativi di seguito specificati:

LOTTO	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO TOTALE	CIG
1	Kasko Veicoli dei Dipendenti in Missione	€ 11.060,00	€ 33.180,00	7210147188
2	Infortuni del Personale in Missione	€ 8.754,00	€ 26.262,00	7210159B6C
3	All Risks Fabbricati	€ 150.000,00	€ 450.000,00	7210164F8B
4	Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)	€ 25.000,00	€ 75.000,00	72101736FB

La durata dell’appalto è di **36 mesi**, che decorrono dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017.

Il termine di durata dell’appalto scade, pertanto, alle ore 23:59 del 31 dicembre 2020.


L’importo complessivo a base di gara è pari a **€ 584.442,00** (euro **cinquecentoottantaquattromilaquattrocentoquarantadue/00**), che corrisponde alla sommatoria dei premi presunti a base d’asta dei singoli “**Lotti**”, come innanzi specificati, per l’intera durata del contratto.

Si precisa che gli oneri relativi alla sicurezza, in considerazione della natura dei servizi oggetto dell’appalto, sono pari a **zero**.

L’appalto è finanziato con oneri a carico del bilancio dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico e può essere liberamente consultata sul Sito Istituzionale dello “**Istituto**”, al seguente indirizzo <http://www.inaf.it/it/home-page-inaf/it/lavora-con-noi/bandi-di-gara>.

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare:




1. il Bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;
2. il Capitolato Tecnico denominato "**Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)**";
3. il Capitolato Tecnico denominato "**All Risks Fabbriati**";
4. il Capitolato Tecnico denominato "**Infortuni del Personale in Missione**";
5. il Capitolato Tecnico denominato "**Kasko Veicoli dei Dipendenti in Missione**";
6. la statistica dei sinistri relativi alle diverse tipologie di rischi;
7. gli indirizzi della Amministrazione Centrale e delle Strutture di Ricerca dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
8. una Relazione Tecnica del patrimonio immobiliare del predetto "**Istituto**" e le relative informazioni;
9. una scheda di sintesi circa il patrimonio immobiliare dello "**Istituto**".

Al presente Disciplinare di gara è, altresì, allegata la seguente modulistica:

- a) Domanda di partecipazione alla procedura di gara;
- b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- c) proposta di varianti del Capitolato Tecnico;
- d) Offerta Economica per il "**Lotto 1**";
- e) Offerta Economica per il "**Lotto 2**";
- f) Offerta Economica per il "**Lotto 3**";
- g) Offerta Economica per il "**Lotto 4**";
- h) Patto di integrità;
- i) Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l'eventuale sopralluogo per il servizio assicurativo denominato "**All Risks Fabbriati**".

Ally

W

m

Sezione 1 – Soggetti ammessi alla procedura di gara.

Possono partecipare alla procedura di gara innanzi tutto le Compagnie di Assicurazioni che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia e che siano in possesso:

- a) dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al "*ramo*" per il quale presentano la domanda di partecipazione alla predetta procedura, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato adottato il "*Codice delle assicurazioni private*" e in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 45, 47 e 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) degli altri requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara e dai relativi allegati.

Possono partecipare alla procedura di gara anche le Compagnie di Assicurazioni che appartengono ad altri stati membri dell'Unione Europea, purché:

- a) sussistano le condizioni richieste per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) si trovino in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare di gara e dei relativi allegati.

È ammessa la partecipazione alla procedura di gara dei soggetti di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese ed ai Consorzi Ordinari di Imprese si applicano le disposizioni contenute negli articoli 47 e 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.



Le Compagnie di Assicurazioni che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno, a pena di esclusione, dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalto indette dalle Pubbliche Amministrazioni per l'affidamento di servizi.

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di gara delle Compagnie di Assicurazione per le quali sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla procedura di gara delle Compagnie di Assicurazioni che siano incorse nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni.

È fatto divieto alle Compagnie di Assicurazioni di partecipare alla procedura di gara mediante adesione a più di un Raggruppamento Temporaneo o di un Consorzio Ordinario di Imprese, ovvero di partecipare alla procedura di gara anche in forma individuale, qualora partecipi alla medesima procedura mediante adesione ad un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Imprese.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, per quali consorziati il consorzio concorre, fermo restando che a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di gara. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla procedura di gara sia il consorzio che il consorziato e si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 353 del Codice Penale.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi Ordinari di Imprese rispetto a quella indicata nella domanda di partecipazione alla procedura di gara.



Costituisce, inoltre, causa di esclusione dalla procedura di gara la mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Sono parimenti esclusi dalla procedura di gara i soggetti per i quali sussistano ulteriori impedimenti, ai sensi dell'articolo 32-quater del Codice Penale o, che, in ogni caso, siano impossibilitati a sottoscrivere contratti con soggetti pubblici, e tra questi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) i soggetti che siano stati esclusi dalle procedure di gara per un periodo di due anni per gravi comportamenti discriminatori, imputabili a motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ai sensi dell'articolo 44 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, con il quale è stato adottato il "**Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**";

2) i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, numero 383;

3) i soggetti che siano stati esclusi dalle procedure di gara fino a due anni per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, numero 198, con il quale è stato adottato il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**";

4) i soggetti che siano stati esclusi dalla procedura di gara fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle che risultano dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e/o di zona, ai sensi dell'articolo 36 della Legge 20 maggio 1970, numero 300, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento**".

In ragione delle caratteristiche peculiari dei servizi oggetto della presente procedura è escluso il subappalto, mentre è ammesso il ricorso all'istituto della "**Coassicurazione**", ai sensi dell'articolo 1911 del Codice Civile, qualora ricorrano le seguenti condizioni:



- a) la “**Coassicurazione**” deve contenere la così detta “**clausola di delega**”;
- b) la Compagnia di Assicurazioni Delegataria deve detenere, in relazione ad ogni singolo “**Lotto**” per il quale viene presentata la domanda di partecipazione alla procedura di gara, una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre Compagnie Coassicuratrici, almeno pari al 50% del suo valore complessivo;
- c) non potranno aderire alla “**Coassicurazione**” le Compagnie che partecipino alla procedura di gara in qualsiasi altra forma;
- d) a parziale deroga di quanto disposto dall’articolo 1911 del Codice Civile, la Compagnia di Assicurazioni Delegataria risponderà in via solidale degli obblighi assunti dalle Compagnie Coassicuratrici;
- e) la Compagnia di Assicurazioni Delegataria curerà la gestione del contratto e la liquidazione degli indennizzi, anche per la quota parte a carico delle Compagnie Coassicuratrici, e se ne assumerà tutte le relative responsabilità.

La Compagnia di Assicurazioni Delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere, direttamente e per intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Pertanto, in ogni caso, il rischio sarà integralmente garantito dalla Compagnia di Assicurazione Delegataria, a prescindere da ogni rapporto interno tra le Compagnie Coassicuratrici.

La Compagnia di Assicurazioni Delegataria si impegna, conseguentemente, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo previsto, fatti salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le Compagnie Coassicuratrici.



Sezione 2 – Requisiti di partecipazione.

Le Compagnie di Assicurazioni che partecipano alla procedura di gara dovranno essere in possesso dei requisiti di:

- a. idoneità professionale;
- b. capacità economica e finanziaria;
- c. capacità tecniche e professionali.

Ai sensi degli articoli 83 ed 85 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, le Compagnie di Assicurazioni che partecipano alla procedura di gara attestano il possesso dei requisiti di seguito specificati mediante la produzione del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazioni o da un procuratore legittimato alla firma, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla procedura di gara venga presentata:

- da una **Compagnia di Assicurazioni singola**, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato, deve essere prodotto per ciascun "**Lotto**" e deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Compagnia;
- da una **Compagnia di Assicurazioni singola**, in caso di **avvalimento**, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato, deve essere prodotto:
 - a) dalla Compagnia di Assicurazioni che ricorre all'avvalimento e, in tal caso, deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Compagnia;




- b) da ciascuna delle Compagnie Ausiliarie e, in tal caso, deve essere sottoscritto, per ciascuna Compagnia, dal suo Titolare, dal suo Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma;
- da più **Compagnie di Assicurazioni** che aderiscono ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ad un Consorzio Ordinario di Imprese o ad una **“Coassicurazione”**, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** debitamente compilato, deve essere prodotto singolarmente da ciascuna delle Compagnie di Assicurazioni che aderiscono al Raggruppamento Temporaneo o al Consorzio Ordinario di Imprese ovvero alla **“Coassicurazione”** e sottoscritto dai rispettivi Titolari, Legali Rappresentanti o Procuratori legittimati alla firma.

Si precisa che le dichiarazioni rese con il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i soggetti indicati all'articolo 80, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi i soggetti cessati dalle cariche societarie.

Nel caso in cui i soggetti cessati risultino, per qualsiasi motivo, indisponibili o irreperibili, il Titolare o il Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazioni è tenuto a rendere la predetta dichiarazione in luogo dei medesimi e limitatamente ad atti e/o fatti di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, comprovando, mediante la produzione di apposita documentazione, la loro indisponibilità e/o irreperibilità.

A. Requisiti di idoneità professionale

Le Compagnie di Assicurazioni sono tenute a comprovare:

a) la loro iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o nei competenti Ordini Professionali, fermo restando che:

1. qualora si tratti di una Compagnia di Assicurazioni che ha sede in un altro Stato membro della Unione Europea, la stessa deve attestare la sua iscrizione in uno degli albi o dei registri professionali o commerciali



per gli appalti pubblici di servizi mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui ha la propria sede;

2. le Compagnie di Assicurazioni che hanno sede nei Paesi Terzi firmatari degli accordi internazionali ai quali la Unione Europea è vincolata, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, attestano, sotto la loro responsabilità, che il certificato di iscrizione ad uno degli albi o dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui hanno la loro sede sia stato rilasciato dalle competenti Autorità;

b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;

c) possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al "ramo" oggetto della domanda di partecipazione alla procedura di gara, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209, e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando che possono partecipare alla medesima procedura le Compagnie di Assicurazioni che appartengono a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano e siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare di gara e dai relativi allegati.

Le Compagnie di Assicurazioni che hanno sede legale in Italia devono, inoltre, possedere apposita autorizzazione all'esercizio in Italia delle assicurazioni private nei "rami" assicurativi oggetto dell'appalto, rilasciata dallo "**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**" (IVASS), o altra documentazione analoga.

Le Compagnie di Assicurazioni che hanno sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia e che intendano partecipare alla procedura di gara:

- in regime di libertà di stabilimento, devono possedere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private, rilasciata dallo "**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**" (IVASS), o altra documentazione analoga riferita ai "rami" assicurativi oggetto dell'appalto, per il tramite della propria sede secondaria in Italia;



- in regime di libera prestazione di servizio, devono possedere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private, rilasciata dallo "**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**" (IVASS), o altra documentazione analoga riferita ai rami assicurativi oggetto dell'appalto e devono comunicare all'Ufficio del Registro di Roma ed allo "**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**" (IVASS) la nomina del proprio Rappresentante Fiscale o gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

B. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Le Compagnie di Assicurazione dovranno rendere, ai sensi dell'articolo 83, comma 4, e dell'Allegato XVII, Parte I del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, una dichiarazione relativa al fatturato globale e/o al fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, maturato negli ultimi tre esercizi finanziari, in base alla data di costituzione o di avvio delle attività, nella misura in cui le relative informazioni siano disponibili.

Il fatturato, relativamente a ciascun "**Lotto**", non dovrà essere inferiore a:

LOTTO	DESCRIZIONE	FATTURATO MINIMO
1	Kasko Veicoli dei Dipendenti in Missione	€ 66.000,00
2	Infortuni del Personale in Missione	€ 50.000,00
3	All Risks Fabbricati	€ 800.000,00
4	Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)	€ 130.000,00

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese dovrà soddisfare i requisiti per intero.

In caso di "**Coassicurazione**", tenuto conto della natura e della particolarità dei servizi assicurativi, i requisiti dovranno essere posseduti, nella misura del 100%, da ciascuna delle Compagnie Coassicuratrici.

CS
mi

C. Requisiti di capacità tecniche e professionali

Le Compagnie di Assicurazione, ai sensi dell'articolo 83, comma 5, e dell'Allegato XVII, Parte I, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno produrre l'elenco dei principali servizi assicurativi svolti negli ultimi tre anni, con la relativa indicazione, per ciascuno di essi, di importi, date e soggetti destinatari, pubblici o privati che siano.

Registrazione al sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012, numero 35, prevede che la documentazione che comprova il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per la partecipazione alle procedure di importo pari o superiore a € 40.000,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, debba essere acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP), gestita dalla "**Autorità Nazionale Anticorruzione**" (**ANAC**).

Tutte le Compagnie di Assicurazione, sia italiane che straniere, interessate a partecipare alla procedura devono essere obbligatoriamente registrate nel sistema "**AVCPASS**". La registrazione viene effettuata mediante accesso nell'apposito "*link*" del Portale della Autorità Nazionale Anticorruzione, al seguente indirizzo: www.avcp.it Servizi, AVCPass, Accesso riservato allo Operatore Economico, secondo le relative istruzioni.

Le Compagnie di Assicurazione, dopo la registrazione nel "**Sistema AVCPass**", indicheranno il Codice Identificativo Gara limitatamente al "**Lotto**" e/o "**Lotti**" per i quali sono interessate.

Il "**Sistema**" rilascerà un "*Pass OE*", che abilita la Compagnia di Assicurazioni ad accedere al servizio di verifica dei requisiti di partecipazione, da inserire nella "**Busta A**", che contiene la "**Documentazione amministrativa**".

Laddove la Compagnia di Assicurazione intenda partecipare ad uno o più lotti dovrà ripetere l'operazione per tutti i lotti interessati.



Sezione 3 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi che contengono la documentazione amministrativa e le offerte, a pena di esclusione dalla procedura di gara, devono pervenire, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto “**IV.2.2)**” ed all’indirizzo indicato nel punto “**I.3)**” del **Bando di Gara**.

E’, altresì, facoltà delle Compagnie di Assicurazione che partecipano alla procedura di gara consegnare a mano i plichi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (esclusi il sabato e la domenica), all’Ufficio di Segreteria e Protocollo dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, con sede a Roma, al Viale del Parco Mellini, n. 84, che rilascerà, a tal fine, apposita ricevuta.

I plichi, a pena di esclusione dalla procedura di gara, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno:

- le indicazioni relative alla denominazione e/o alla ragione sociale, all’indirizzo, alla Partita IVA e/o al Codice Fiscale, al recapito telefonico, al numero di fax del mittente ed all’indicazione di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dicitura “**Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 59 e 60, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, per l’affidamento, di durata triennale, dei servizi assicurativi dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”. Lotto n. ____ CIG n. _____ NON APRIRE**”;

Resta inteso che:

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche per causa di forza maggiore o per fatto di terzi, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine ultimo di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura di gara, come sopra indicato, non sarà




riconosciuta valida altra documentazione e/o offerta pervenuta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella già trasmessa;

- la procedura di gara sarà dichiarata deserta, qualora non pervenga almeno un'offerta valida;
- l'offerta presentata dalle Compagnie di Assicurazioni che partecipano alla procedura di gara deve avere una validità temporale di 180 (centottanta) giorni;
- le offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o che si riferiscano ad altro appalto saranno considerate nulle e, quindi, non verranno ammesse alla procedura di gara;
- l'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- saranno escluse le offerte che non prevedano alcun ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara;
- qualora nell'offerta economica presentata dalla Compagnia di Assicurazioni, si riscontri una discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quella espressa in cifre, sarà considerata valida la percentuale espressa in lettere;
- tutte le altre ipotesi di esclusione dalla procedura di gara sono quelle indicate tassativamente dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con le indicazioni relative alla denominazione e/o alla ragione sociale del **mittente** e, rispettivamente, le diciture "**Busta A: Documentazione**", "**Busta B: Offerta Tecnica**" e "**Busta C: Offerta Economica**".

Le Buste, come innanzi specificate, devono essere inserite in un unico plico, a pena di esclusione dalla procedura di gara.



3.1. Contenuto della Busta “A – Documentazione”

La “**Busta A: Documentazione**” deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i seguenti documenti:

a. Domanda di partecipazione alla procedura di gara

La **domanda di partecipazione alla procedura di gara** deve essere redatta secondo il modulo all'uopo predisposto dalla Stazione Appaltante (**Allegato A**) e deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazioni.

Nel caso in cui le Compagnie di Assicurazioni partecipano alla procedura di gara nella forma del **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** o del **Consorzio Ordinario di Imprese già costituito** o del **Gruppo Europeo di Interesse Economico**, la relativa domanda deve essere presentata **solo** dalla Compagnia di Assicurazione Capogruppo o Mandataria, che dovrà indicare tutte le Imprese che costituiscono il Raggruppamento, il Consorzio o il Gruppo.

In tal caso la Compagnia di Assicurazioni che presenta la domanda di partecipazione alla procedura di gara è tenuta ad allegare alla stessa la documentazione di cui al punto 3 del presente Disciplinare.

La domanda di partecipazione alla procedura di gara, può essere, inoltre, presentata dai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, anche se non siano ancora costituiti.

In questo caso la domanda deve essere sottoscritta da tutte le Compagnie di Assicurazioni che intendono aderire ai Raggruppamenti Temporanei o ai Consorzi Ordinari di Imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse Compagnie conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che deve essere espressamente indicata nella domanda e qualificata come Compagnia Capogruppo o Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Compagnie Mandanti.




Ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni in materia di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di imprese si applicano anche alle "...aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f)..." del medesimo Decreto Legislativo.

Ai sensi dell'articolo 48, commi 7 e 7-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è:

- 1) fatto divieto alle Compagnie di Assicurazioni di partecipare alla procedura di gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o di un Consorzio Ordinario di Imprese ovvero di partecipare alla procedura di gara anche in forma individuale qualora le stesse partecipino alla medesima procedura mediante adesione ad un Raggruppamento Temporaneo o ad un Consorzio Ordinario di Imprese, fermo restando che:
 - i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del predetto Decreto Legislativo, sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione alla procedura di gara per quali consorziati il consorzio concorre;
 - ai predetti consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
 - in caso di violazione del predetto divieto sono esclusi dalla procedura di gara sia il consorzio che il consorziato;
 - in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale;
- 2) consentito, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, designare, ai fini dell'esecuzione dei servizi assicurativi oggetto dell'appalto, un'impresa consorziata diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione alla procedura di gara esclusivamente per atti e/o fatti sopravvenuti o per le motivazioni indicate nei commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo 48 e, comunque, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un



requisito di partecipazione in capo alla Compagnia di Assicurazioni consorziata.

Alla domanda di partecipazione alla procedura di gara, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che la sottoscrive. La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazioni ma, in tal caso, deve essere prodotta la relativa procura.

b. Documento di gara unico europeo

Le Compagnie di Assicurazioni che intendono partecipare alla presente procedura di gara devono presentare il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Con il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** le predette Compagnie di Assicurazioni attestano che:

- a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) soddisfano i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del predetto Decreto Legislativo.

Il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** dovrà essere redatto in carta libera e sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni, nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e



successive modifiche ed integrazioni, e secondo le modalità definite nella Sezione 2 **“Requisiti di partecipazione”**.

c. Cauzione provvisoria

L'importo della cauzione provvisoria, che è pari al 2% dell'importo a base di gara, costituisce la garanzia del mancato adempimento degli obblighi e degli oneri previsti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ed è calcolato, per ciascun lotto, nel modo seguente:

LOTTO	DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO CAUZIONE
1	Kasko Veicoli dei Dipendenti in Missione	€ 33.180,00	663,60
2	Infortuni del Personale in Missione	€ 26.262,00	525,24
3	All Risks Fabbriati	€ 450.000,00	9.000,00
4	Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)	€ 75.000,00	1.500,00

Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 93, la cauzione provvisoria, a scelta della Compagnia di Assicurazioni che intende partecipare alla procedura di gara, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che siano in possesso dei requisiti di solvibilità richiesti dalle disposizioni legislative che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di cauzioni che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società iscritta in apposito albo, ai sensi dell'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui



all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Decreto Legislativo più volte citato, la *"...offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni..."*, qualora la Compagnia di Assicurazioni risultasse affidataria del/i servizio/i per il/i quale/i ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara.

Tale previsione non si applica *"...alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese..."*.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora formalmente costituiti, la predetta cauzione dovrà essere intestata a tutti i componenti del Raggruppamento e dovrà espressamente specificare la Compagnia di Assicurazioni Capogruppo o Mandataria e quelle Mandanti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari di imprese la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le Imprese riunite e/o consorziate siano in possesso della certificazione di qualità.

Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, anche nell'ipotesi di firma digitale apposta sul documento, che attesti la loro identità, la loro



qualifica e i loro poteri, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

d. Documentazione relativa all'avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, la Compagnia di Assicurazione, che partecipa alla procedura di gara singolarmente o mediante adesione ad un raggruppamento di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo, può soddisfare, per ogni "Lotto", il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale innanzi specificati, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche se aderiscono al medesimo raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi rapporti con questi ultimi.

Le Compagnie di Assicurazioni che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno compilare la PARTE II, lettera C), del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** e allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di gara la seguente documentazione:

a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) della Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria che attesti il possesso:

1. dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
2. dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

b) la dichiarazione con la quale la Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria si impegna sia verso la Stazione Appaltante sia verso la Compagnia di Assicurazioni che ricorre all'avvalimento a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui quest'ultima è carente, indicandole specificatamente;

c) il contratto, in originale o copia autentica, che deve specificare, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dalla Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria;

d) nel caso in cui la Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria appartenga al medesimo raggruppamento al quale aderisce la Compagnia di Assicurazioni che ricorre all'avvalimento, in luogo del contratto di cui al precedente punto c) quest'ultima



Compagnia può presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel raggruppamento, dal quale discendono, per entrambe le Compagnie, i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Non è consentito l'avvalimento della sola certificazione di qualità della Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci la Compagnia di Assicurazione che ricorre all'avvalimento verrà esclusa dalla procedura di gara e la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione.

Sia la Compagnia di Assicurazioni che ricorre all'avvalimento che la Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Sono soggette agli obblighi previsti dalla normativa antimafia sia la Compagnia di Assicurazioni che ricorre all'avvalimento che la Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più Compagnie di Assicurazioni Ausiliarie.

La Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria non può, a sua volta, ricorrere all'avvalimento a pena di esclusione della procedura di gara.

In relazione a ciascun lotto non è consentito, a pena di esclusione, che:

- più di una Compagnia di Assicurazioni che ha presentato domanda alla procedura di gara si avvalga della medesima Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria;
- partecipino alla procedura di gara sia la Compagnia di Assicurazioni che ha presentato la domanda e che ricorre all'avvalimento che la Compagnia di Assicurazioni Ausiliaria.

Il contratto è in ogni caso eseguito dalla Compagnia di Assicurazioni che ricorre all'avvalimento.





e. Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l'avvenuto sopralluogo nei locali in cui dovrà essere eseguito il servizio denominato "All Risks Fabbriati" (Allegato I)

Nel caso in cui la Compagnia di Assicurazione abbia deciso di effettuare il sopralluogo dovrà inserire nella "**Busta A: Documentazione**" l'apposita attestazione rilasciata dallo "**Istituto**".

f. Attestazione di versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Alla domanda di partecipazione alla procedura di gara deve essere allegata la ricevuta che comprova l'avvenuto versamento in favore della "**Autorità Nazionale Anticorruzione**" ("**ANAC**") già "**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**" ("**AVCP**"), in conformità a quanto stabilito dalla predetta Autorità con Deliberazione del 22 dicembre 2015, numero 163, emanata in "**Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266**".

La dimostrazione dell'avvenuto versamento è condizione di ammissibilità alla procedura di gara.

Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato con le modalità definite nelle Istruzioni pubblicate sul Sito Internet della "**Autorità Nazionale Anticorruzione**", già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, all'indirizzo <http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

g. PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPASS

Alla domanda di partecipazione alla procedura di gara deve essere allegato il documento denominato "**Pass OE**", il quale attesta che i requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziario e di capacità tecnico-organizzativa possono essere verificati attraverso il sistema "**AVCPASS**", istituito presso la "**Autorità Nazionale Anticorruzione**" ("**ANAC**"), già "**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**" ("**AVCP**"), in conformità a quanto

disposto dall'articolo 216, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2017, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

La registrazione al Sistema "AVCPASS" dovrà essere effettuata con le modalità indicate nell'apposito "link" del Portale della medesima Autorità, denominato "Servizi ad accesso riservato – AVCPASS", e seguendo le relative istruzioni.

Il "Pass OE" deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara.

h. Patto di integrità

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", il Titolare, il Legale Rappresentante o un Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara dovrà inserire, a pena di esclusione, nella "**Busta A - Documentazione**", debitamente sottoscritto per accettazione, il modulo denominato "**Patto di Integrità**" ("**Allegato H**").

i. Copia documento di identità

Alla domanda di partecipazione alla procedura di gara deve essere allegata copia fotostatica di un **Documento di riconoscimento** in corso di validità legale, dei soggetti che sottoscrivono la domanda, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Il documento di riconoscimento del sottoscrittore deve essere inserito nel plico una sola volta, in allegato alla domanda di partecipazione alla procedura di gara e non sarà necessario allegarlo agli altri documenti nei quali fosse eventualmente richiesto e/o richiamato.



La domanda di partecipazione alla gara, le dichiarazioni rese e le documentazioni prodotte debbono essere conformi a tutto quanto prescritto nei punti a, b, c, d, e, f, g, h ed i del presente Disciplinare di Gara.

SOMMARIO DEI DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA "A"	
1	Domanda di partecipazione
2	Documento di gara unico europeo
3	Garanzia provvisoria
4	Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)
5	Certificato avvenuto sopralluogo (eventuale)
6	Pass OE
7	Patto d'integrità
8	Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i della domanda di partecipazione, del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

3.2. Contenuto della Busta "B – Offerta Tecnica"

La "**Busta**" contrassegnata con la lettera "**B**", chiusa e controfirmata sui lembi, dovrà riportare all'esterno, oltre le indicazioni relative al mittente, anche la seguente dicitura "**Busta B – Offerta Tecnica**".

La Compagnia di Assicurazione dovrà formulare la propria offerta tecnica in conformità a quanto previsto nel successivo paragrafo 4.2.1.

Nel caso di **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** o di **Consorzio Ordinario di Imprese già costituito** o di **Gruppo Europeo di Interesse Economico**, la documentazione relativa alla offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni Capogruppo o Mandataria o della Compagnia di Assicurazioni Consorziata Designata.

Nel caso di **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** o di **Consorzio Ordinario di Imprese non ancora costituito**, la documentazione relativa alla offerta tecnica dovrà




essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dai Titolari, dai Legali Rappresentanti o dai Procuratori legittimati alla firma di tutte le Compagnie di Assicurazioni che fanno parte del **Raggruppamento Temporaneo** o del **Consorzio Ordinario**.

In ogni caso, qualora la predetta documentazione sia sottoscritta da un Procuratore del Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara, alla stessa dovrà essere allegata la relativa procura, qualora la stessa non sia già stata inserita nella **“Busta A – Documentazione”**.

3.3. Contenuto della Busta “C – Offerta Economica”

La **“Busta”** contrassegnata con la lettera **“C”**, chiusa e controfirmata sui lembi, dovrà riportare all'esterno, oltre le indicazioni relative al mittente, anche la seguente dicitura **“Busta C – Offerta Economica”**.

La **“Busta”** dovrà contenere il modulo per la formulazione della offerta economica (**Allegati D, E, F e G**) redatta, senza abrasioni o correzioni, su carta bollata o ad uso bollo, apponendo, nel secondo caso, un marca del valore di € 16,00 (Euro sedici/00).

Il predetto modulo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un suo Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara, con la specifica indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta e del prezzo offerto per la esecuzione del servizio, al netto degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, e della Imposta sul Valore Aggiunto, espressi in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale quello espresso in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo che risulta dalla applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta ed il prezzo offerto per la esecuzione del servizio espresso/i in cifre ed in lettere, prevale il primo.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di gara, offerte parziali, plurime, condizionate o in aumento.

La mancata sottoscrizione della offerta economica da parte del Titolare, del Legale Rappresentante o del Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di



Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara comporterà la sua esclusione dalla predetta procedura.

Nel caso di **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** o di **Consorzio Ordinario di Imprese già costituiti** o di **Gruppo Europeo di Interesse Economico**, la offerta economica deve essere sottoscritta dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della Compagnia di Assicurazioni Capogruppo o Mandataria o della Compagnia di Assicurazioni Consorziata Designata.

Nel caso di **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** o di **Consorzio Ordinario di Imprese non ancora costituiti**, la offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dai Titolari, dai Legali Rappresentanti o dai Procuratori legittimati alla firma di tutte le Compagnie di Assicurazioni che fanno parte del **Raggruppamento Temporaneo** o del **Consorzio Ordinario**.

In ogni caso, qualora la offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazioni che partecipa alla procedura di gara, alla stessa dovrà essere allegata la relativa procura, qualora quest'ultima non sia già stata inserita nella **"Busta A – Documentazione"** ovvero nella **"Busta B – Offerta Tecnica"**.

Tutta la documentazione innanzi descritta, ovvero quella contenuta nella "Busta A", quella contenuta nella "Busta B" e quella contenuta nella "Busta C", dovrà essere prodotta per ciascun "Lotto" al quale la Compagnia di Assicurazioni intenda partecipare.

3.4 Soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione alla procedura di gara possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda di partecipazione e/o del **Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)** di cui al punto **b)** del paragrafo **3.1** della **Sezione 3**, la Stazione Appaltante assegnerà alla Compagnia di Assicurazioni un termine, non



superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le proprie dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione della domanda, la Compagnia di Assicurazioni è esclusa dalla procedura di gara.

Si rammenta che le irregolarità relative alla offerta economica e alla offerta tecnica **non possono essere sanate**.

Si precisa, infine, che le carenze che non consentono di individuare il contenuto della dichiarazione o il soggetto che l'ha resa, non possono essere oggetto di soccorso istruttorio e costituiscono, pertanto, irregolarità essenziali non sanabili.

Sezione 4 – Procedura di aggiudicazione

Premessa.

Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli 95, 96 e 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica, ai sensi degli articoli 85, 86 e 88 del medesimo Decreto Legislativo, della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l'offerta deve essere conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, di quanto previsto dall'articolo 95, comma 14, del Decreto Legislativo più volte citato;

b) l'offerta deve essere presentata da una Compagnia di Assicurazioni che non sia stata esclusa dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 80 del predetto Decreto e che soddisfa i criteri di selezione fissati dalla stazione appaltante ai sensi del successivo articolo 83.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto alla Compagnia di Assicurazioni che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta violi gli obblighi previsti dall'articolo 30, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.




4.1. Disciplina delle operazioni di gara

La Commissione di gara, nel giorno fissato nel punto “**IV.2.7**” del **Bando di Gara** per l’apertura dei plichi e per l’esame della documentazione amministrativa contenuta nella **Busta “A”**, procede, in seduta pubblica, a:

- a. verificare la regolarità dei plichi pervenuti;
- b. verificare che, all’interno dei predetti plichi, siano presenti le buste contrassegnate con le lettere “**A – Documentazione**”, “**B – Offerta Tecnica**” e “**C – Offerta Economica**”;
- c. verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa e delle offerte presentate dalle Compagnie di Assicurazioni e, se del caso, a procedere alla esclusione delle stesse dalla procedura di gara o ad applicare le disposizioni normative in tema di “*soccorso istruttorio*”;
- d. verificare che, in base alle dichiarazioni contenute nel **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, le offerte non siano presentate da Compagnie di Assicurazioni che si trovino fra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderle dalla procedura di gara;
- e. verificare che le Compagnie di Assicurazioni consorziate, per conto delle quali il Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c), ed e), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ha dichiarato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, ad escludere, sia la Compagnia di Assicurazioni consorziata che il Consorzio di cui essa fa parte, dalla procedura di gara;
- f. verificare che le Compagnie di Assicurazioni riunite in Raggruppamento Temporaneo, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lett. d), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, ad escluderle dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del medesimo Decreto Legislativo;
- g. verificare che le Compagnie di Assicurazioni che abbiano partecipato alla procedura di gara in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario

CCS
mi

m

- di Imprese non partecipino alla gara medesima anche in forma individuale ed, in caso positivo, ad escluderle dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del medesimo Decreto Legislativo;
- h. ammettere al prosieguo della procedura di gara ovvero ad escludere dalla stessa, ove ne ricorrano condizioni e/o presupposti, le Compagnie di Assicurazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione;
 - i. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere alle Compagnie di Assicurazioni che partecipano alla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie integrazioni e gli eventuali chiarimenti, assegnando un termine non superiore ai dieci giorni, sospendendo la seduta, a tal fine fissando la data di aggiornamento della stessa e trasmettendo apposita comunicazione alle Compagnie di Assicurazioni che, in quel momento, non sono presenti;
 - j. a provvedere nella seduta successiva ad escludere dalla procedura di gara le Compagnie di Assicurazione che non abbiano regolarizzato le rispettive domande di partecipazione o che, comunque, non abbiano soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia;
 - k. ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, chiedere, in qualsiasi momento, alle Compagnie di Assicurazioni che partecipano alla procedura di gara, di presentare tutti i documenti utili e/o complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, fermo restando che, all'esito di tali verifiche, la Commissione potrà procedere all'esclusione dalla procedura di gara delle Compagnie di Assicurazioni che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti.

La Commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta con l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara.

In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati dalle Compagnie di Assicurazioni ammesse al prosieguo della gara attribuendo i punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità definite nel paragrafo precedente.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle Compagnie di Assicurazioni ammesse al prosieguo della gara e procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Nella medesima seduta o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri fissati e le modalità definite nel Disciplinare di gara e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il Responsabile Unico del Procedimento ai fini dell'esclusione dalla procedura di gara delle Compagnie di Assicurazioni che le hanno presentato.

Il Responsabile Unico del Procedimento comunica l'esclusione delle Compagnie di Assicurazioni dalla procedura di gara per le predette motivazioni alla Stazione Appaltante ai fini della escussione della cauzione provvisoria e dell'eventuale segnalazione del fatto alla **Autorità Nazionale Anticorruzione** per l'inserimento nel casellario informatico dei dati relativi alle Compagnie escluse e per l'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà mendaci e/o non veritiere.

In questa ipotesi, se necessario, la Commissione di gara provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle predette operazioni la Commissione di gara provvede alla formazione della graduatoria provvisoria delle Compagnie di Assicurazioni ammesse al prosieguo della gara.




Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97, comma 3, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero quando sussistano le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al Responsabile Unico del Procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dalle Compagnie di Assicurazioni ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi del supporto della predetta Commissione di gara.

La Stazione Appaltante, su proposta della Commissione di gara, esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi di valutazione in suo possesso, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Nel caso in cui le offerte di due o più Compagnie di Assicurazione ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per la offerta economica e per la offerta tecnica differenti, sarà collocata in graduatoria prima la Compagnia di Assicurazioni che abbia ottenuto, relativamente alla offerta economica, il miglior punteggio.

Nel caso in cui le offerte di due o più Compagnie di Assicurazioni ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, sia per l'offerta economica che per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle predette operazioni, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione.

Alle sedute pubbliche della procedura di gara può assistere chiunque, ma soltanto i Rappresentanti Legali delle Imprese o i loro procuratori hanno il diritto di intervenire e di rendere dichiarazioni a verbale.

L'esame dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara avverrà in seduta riservata.



4.2. Criterio di aggiudicazione e punteggio complessivo della offerta

L'appalto sarà aggiudicato alla Compagnia di Assicurazione che, tra quelle ammesse al prosieguo della gara, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3, lettera b, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, totalizzando il punteggio complessivo più alto, costituito dalla somma del punteggio della Offerta Tecnica e della Offerta Economica, secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti.

4.2.1 Offerta Tecnica: punteggio massimo 70 punti

Il punteggio complessivo della "Offerta Tecnica" è costituito dalla somma dei punteggi attribuiti sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata:

Elementi di valutazione		Criteri di valutazione	Punti max criterio
1	Parametro X Gestione Contratti e gestione sinistri	1.1 - descrizione dello staff dedicato alla gestione dei sinistri,	5
		1.2 - supporti e sistema informatico funzionale alla gestione del programma assicurativo (gestione dei contratti, gestione dei sinistri)	5
		1.3 - assetto organizzativo e modalità operative utilizzate dall'ufficio sinistri (interno o esterno) dedicato all'esecuzione del programma assicurativo e disponibilità a utilizzare i legali e i tecnici indicati dall'Assicurato	10
2	Parametro Y Varianti	2.1 – Varianti Migliorative distinte per singolo lotto	5




		2.2 – Rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro per tutta la durata della Convenzione	5
3	Parametro W Indice di Solvibilità	3.1 – INDICE DI SOLVIBILITA'	20
4	Margine di solvibilità	3.2 SCR Margine di Solvibilità - Solvency Capital Requirement SCR 2016/2017	20

Per ogni offerta, ai sensi dell'Allegato "P" del Decreto del Presidente della Repubblica del 05 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, la valutazione delle offerte tecniche verrà effettuata applicando la seguente metodologia:

$$C(a) = \sum n[W_i \cdot V(a)_i]$$

dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale di criteri;

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio i;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio variabile tra zero e 1;

Σ = sommatoria.

Il punteggio relativo ai criteri **1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2** sarà determinato moltiplicando il punteggio massimo fissato per ogni criterio per il coefficiente, compreso tra 0 e 1, denominato "*media riparametrata*", definito, conformemente a quanto previsto e disciplinato dallo "*Allegato P*" del Decreto del Presidente della Repubblica del 05 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, dalla Commissione Giudicatrice secondo le modalità di seguito specificate:

1. ciascun componente della Commissione, valutata discrezionalmente l'offerta tecnica di ogni singola Compagnia di Assicurazione ammessa al prosieguo della gara, attribuirà un giudizio a ciascuno dei criteri **1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1**

e 3.2, al quale corrisponderà un coefficiente, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
ottimo	1,00
buono	0,80
adeguato	0,60
parzialmente adeguato	0,40
scarso	0,20
inadeguato	0,00

I giudizi dei singoli componenti della Commissione saranno espressi in funzione dei seguenti parametri generali:

- ✓ grado di dettaglio delle descrizioni
 - ✓ completezza dei contenuti
 - ✓ efficacia ed efficienza delle soluzioni progettate
 - ✓ grado di rispondenza alle reali necessità ed esigenze della Stazione Appaltante.
2. per ogni singola offerta tecnica e per ogni criterio **1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2** verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti della Commissione;
 3. successivamente, la Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni singola offerta e per ciascun criterio **1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2** in coefficienti definitivi, denominati "*medie riparametrate*", riportando ad uno la media più alta e proporzionando alla media massima così ottenuta le medie provvisorie calcolate precedentemente.

4.2.2. Offerta Economica: Prezzo – punteggio massimo 30 punti

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica, si adotterà la seguente formula:

$P = \text{Prezzo minimo offerto dai concorrenti ammessi} \times 30 / \text{Prezzo offerto dal concorrente}$

4.2.3. Punteggio complessivo della Offerta

Al termine delle procedure di calcolo, la Commissione redigerà la graduatoria delle offerte presentate dalle Compagnie di Assicurazioni ammesse al prosieguo della stessa, proponendo la aggiudicazione della gara alla Compagnia di Assicurazioni che avrà ottenuto il “**Punteggio Complessivo della Offerta**” più alto secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Punteggio Complessivo della Offerta} = \text{Punteggio Offerta Tecnica} + \text{Punteggio Offerta Economica}$$

4.3. Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e relativo procedimento

Conformemente a quanto disposto dall’articolo 97, comma 3, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali “...sia i punteggi relativi al prezzo che la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Bando di Gara...”.

Qualora una offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante procederà, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, commi 5 e seguenti, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

La verifica dell’anomalia delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 97, comma 3-bis), del medesimo Decreto Legislativo, sarà effettuata laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

5. Ulteriori disposizioni relative alla aggiudicazione dell’appalto

Si precisa, altresì, che:




- a) la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua;
- b) l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'insindacabile approvazione dell'esito della gara da parte degli Organi competenti della Stazione Appaltante.

Nella ipotesi in cui l'appalto, per accertata impossibilità, non possa essere aggiudicato alla Compagnia di Assicurazione prima classificata, si procederà comunque all'aggiudicazione in favore della Compagnia di Assicurazioni che la segue immediatamente nella graduatoria finale all'uopo predisposta.

In caso di ulteriore impossibilità, si procederà all'aggiudicazione della gara a favore della Compagnia di Assicurazioni utilmente collocata nella graduatoria finale.

In ogni caso lo scorrimento della graduatoria non potrà essere effettuato oltre il terzo posto.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Sezione 5 – Disposizioni ulteriori

5.1 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni, il **Responsabile Unico del Procedimento** è la Dottoressa **Raffaella RIONDINO**, Responsabile del Settore III "*Appalti e contratti di rilevanza nazionale*" dell'Ufficio II "*Gestione Bilancio, Contratti e Appalti*" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".

5.2 Chiarimenti

Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito alla procedura di gara potranno essere richiesti alla Dottoressa **Raffaella RIONDINO**, a mezzo fax al seguente numero di telefono: 06.35533219, o a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: raffaella.riondino@inaf.it entro il **10 ottobre 2017**.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.



Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno **20 ottobre 2017**.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni di rilievo in merito alla procedura di gara, saranno pubblicate in forma anonima al seguente indirizzo internet:

<http://www.inaf.it/it/home-page-inaf/it/lavora-con-noi/bandi-di-gara>

5.3 Obblighi dell'aggiudicatario

Il contratto sarà stipulato tra lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e le Compagnie di Assicurazioni aggiudicatrici dell'appalto.

Nel termine fissato dalla stazione appaltante, le Compagnie di Assicurazioni aggiudicatrici dell'appalto sono tenute a presentare la documentazione di seguito riportata:

- a. in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, un atto notarile che formalizzi il mandato con rappresentanza, debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro, la ripartizione delle prestazioni tra la Compagnia di Assicurazioni Capogruppo o Mandataria e le Compagnie di Assicurazioni Mandanti, secondo le dichiarazioni rese in sede di gara;
- b. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, e successive modificazioni ed integrazioni, con la prescrizione che l'aggiudicatario, al fine di assicurare la predetta tracciabilità, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente Disciplinare di Gara, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva;
- c. dichiarazione sostitutiva di certificazione della documentazione antimafia ai sensi degli articoli 84, 85 e 89 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, numero 159, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ar
cas

m

5.4 Cauzione definitiva

Le Compagnie di Assicurazioni aggiudicatrici dell'appalto sono obbligate a costituire una cauzione definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste in caso di possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, secondo quanto stabilito dall'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nelle forme e con le modalità innanzi definite determina la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto alla Compagnia di Assicurazioni che segue in graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso ed è progressivamente svincolata in relazione allo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto entro il limite massimo dell'80 per cento dell'importo inizialmente garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve rimanere integro fino al momento della emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

Lo svincolo non richiede il nulla osta della Stazione Appaltante ma esclusivamente la preventiva, obbligatoria consegna all'istituto garante, da parte della compagnia di Assicurazioni aggiudicataria dell'appalto, del documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, in originale o in copia autentica, che attesta l'avvenuta esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di escussione parziale, la cauzione deve essere integrata con le modalità definite dall'articolo 103, comma 1, penultimo capoverso, del Decreto Legislativo innanzi richiamato.

La cauzione definitiva deve essere necessariamente corredata da autentica notarile della firma del soggetto che rilascia la relativa polizza fideiussoria, la quale deve essere legalizzata secondo le modalità definite dagli articoli 1, lettera l), e 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui la/le Compagnie di Assicurazioni aggiudicatarie dell'appalto non ottemperino, con i modi e nei tempi fissati, a quanto stabilito e/o richiesto dalla stazione appaltante, decadranno dal diritto alla stipula del contratto e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con apposito provvedimento.

In tal caso, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito fino al terzo posto compreso.

5.5 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale relativa alla presente procedura di gara è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, adottato con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali ricorsi giurisdizionali potranno essere proposti avanti al Tribunale Amministrativo della Regione, Sede di Roma.

cas

m

Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto saranno, invece, deferite alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, si dà atto che, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie relative all'appalto oggetto del presente Disciplinare di gara.

5.6 Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni alle Compagnie di Assicurazioni che partecipano alla procedura di gara verranno effettuate mediante avviso sul Sito Web della Stazione Appaltante e/o mediante messaggio di posta elettronica o di posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni che riguardano la procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora inviate al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata indicati dalle Compagnie di Assicurazioni che hanno presentato la relativa domanda di partecipazione.

In caso di Raggruppamenti Temporanei e/o Consorzi Ordinari di Imprese, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla Compagnia di Assicurazioni Capogruppo o Mandataria si intende validamente trasmessa a tutte le Compagnie che fanno parte del Raggruppamento o del Consorzio.

In caso di "coassicurazione" le comunicazioni verranno inviate alla sola Compagnia di Assicurazioni Delegataria e, in tal modo, le stesse saranno considerate valide nei confronti di tutte le altre Compagnie Coassicuratrici.



5.7 Trattamento dati.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche ed integrazioni, la Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dalle Compagnie di Assicurazioni che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura di gara ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla predetta procedura.

5.8 Pubblicazione.

Tutti gli atti relativi alla procedura di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "*Bandi di gara*", sul Sito Web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla Piattaforma Digitale della "**Autorità Nazionale Anticorruzione**". Il bando è altresì pubblicato, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale.

5.9 Clausola Broker.

Lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" dichiara di aver affidato, ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209, la gestione dei propri contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio Assicurativo denominata "**GT Insurance Broker Società a Responsabilità Limitata**", con sede legale a Roma, in Via Archimede numero 119.

Conseguentemente tutti i rapporti inerenti ai contratti di assicurazione affidati con la procedura di gara saranno resi per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante, esclusivamente dalla "**GT Insurance Broker Società a Responsabilità Limitata**".

Il pagamento dei premi verrà effettuato dallo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come direttamente effettuato alla/e Compagnia/e di Assicurazioni, a norma dell'articolo 1901 del Codice Civile.



Ogni comunicazione inviata dal Broker nel nome e per conto dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” alla/e Compagnia/e di Assicurazioni aggiudicatrice/i dei servizi oggetto dell’appalto si intenderà come fatta dallo “**Istituto**” medesimo.

Parimenti ogni comunicazione fatta dallo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e di Assicurazioni.

Il Direttore Generale

Dottore Gaetano Teseo